

MODELLO ORGANIZZATIVO D. Lgs. 231/2001

Cordusio
SOCIETÀ FIDUCIARIA PER AZIONI

 **UniCredit Group**

Data emissione: Luglio 2006

Indice

SEZIONE PRIMA	3
PREMESSA	3
I Soggetti	4
I Reati	5
Le Sanzioni	6
ADOZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE	8
SEZIONE SECONDA	9
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI CORDUSIO FIDUCIARIA SPA	9

MODELLO ORGANIZZATIVO

Modello di organizzazione e di gestione redatto ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001

Elaborato del Gruppo di lavoro sulla Responsabilità amministrativa delle società

Sezione Prima

PREMESSA

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (approvato in attuazione della legge delega n. 300 del 2000 ed entrato in vigore il 4 luglio 2001) ha introdotto significative e rilevanti novità sul piano della *responsabilità diretta* degli enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica) per alcuni reati compiuti da propri amministratori o dipendenti.

Detto provvedimento, emanato in ottemperanza a provvedimenti comunitari e internazionali, mira alla responsabilizzazione della persona giuridica secondo orientamenti già presenti in altri Paesi Europei in merito alla corruzione di pubblici ufficiali e alla lotta contro la criminalità economica in genere.

Per la prima volta viene configurata una responsabilità *amministrativa* diretta degli enti sul presupposto, confermato da dati di esperienza, che alcune condotte illecite compiute all'interno dell'impresa non sono sempre riferibili ad iniziative del singolo ma rientrano talvolta nell'ambito di strategie aziendali e conseguono a decisioni assunte dai vertici aziendali.

Detta responsabilità dell'ente viene individuata, dalla stessa relazione ministeriale, come un *tertium genus* che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo. Ciò che rende questa responsabilità molto simile a quella penale è che il suo accertamento avviene secondo le garanzie e le norme del processo penale e attiene all'accertamento di condotte illecite previste dal codice penale.

Infine la responsabilità dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica: infatti la società potrà essere dichiarata responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile o non è stata individuata.

I Soggetti

Occorre innanzitutto individuare quali sono i destinatari della disciplina e quali sono in particolare i soggetti, che commettendo reato, possono far ricadere la responsabilità anche sulla società.

L'art. 5 del decreto dispone che la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse e a suo vantaggio:

- a) dalle persone (c.d. apicali) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché dalle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della società;
- b) da sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali.

Secondo detta disposizione deve dunque sussistere un rapporto qualificato tra la persona che ha commesso il reato e l'ente.

La norma distingue due categorie di soggetti autori del fatto, a seconda che questi assumano, o meno, una posizione apicale all'interno dell'ente.

La individuazione e la suddivisione dei soggetti nelle due categorie di cui alle lettere a) e b) comporta rilevanti conseguenze sul piano della disciplina: per i fatti commessi dai soggetti di cui alla lettera a) (soggetti apicali) la responsabilità dell'ente è presunta, mentre per i soggetti di cui alla lettera b) (dipendenti o collaboratori) la responsabilità dell'ente va dimostrata dall'autorità inquirente.

Nel primo caso si verifica un'inversione dell'onere della prova; spetta dunque all'ente, al fine di evitare la responsabilità in ordine ai reati commessi, provare:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di aver curato il loro aggiornamento mediante un organismo dell'ente (Organismo di Controllo) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) che vi sia stata un'elusione fraudolenta dei modelli di organizzazione da parte di coloro che hanno commesso reato;
- d) che non vi è stata, o è stata insufficiente, la vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

In ogni caso, perché sia ritenuta la responsabilità della società, occorre che il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. Per contro la società non risponde se i soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I Reati

I reati cui è collegata la responsabilità amministrativa delle società sono quelli specificamente indicati nel decreto legislativo e precisamente:

- a) reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione per atto di ufficio, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, concussione, truffa e frode informatica compiuta ai danni dello Stato o degli enti pubblici, malversazione ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, istigazione alla corruzione) – art. 24 e 25 D. Lgs. 231/01;
- b) reati di falso in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo - art. 25 *bis*;
- c) reati societari (ad es. false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, falso in prospetto, ostacolo alle funzioni di vigilanza, falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione, impedito controllo, omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, formazione fittizia di capitale, indebita restituzione di conferimenti, illegale ripartizione di utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, infedeltà patrimoniale, comportamento infedele, indebita influenza sull'assemblea, omessa convocazione dell'assemblea, aggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) – art. 25 *ter*;
- d) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - art. 25 *quater*;
- e) reati contro la personalità individuale - art. 25 *quinquies*.
- f) Reati di abusi di mercato (insider trading, aggio finanziario) – art. 26 *sexies*

Avendo dato attuazione solo parziale alle indicazioni della legge delega n. 300/2000, sono, per ora, esclusi i reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché i reati relativi alla sicurezza sul lavoro e i reati relativi alla tutela dell'incolumità pubblica.

Le Sanzioni

Quanto alle sanzioni previste in caso di violazione delle norme di cui sopra, esse sono di natura pecuniaria e di natura interdittiva.

Sanzioni pecuniarie

Per l'illecito dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria che viene determinata secondo due parametri:

- numero delle quote (da cento a mille);
- valore delle quote (da € 258,22 a € 15.493,70).

Pertanto possono essere comminate sanzioni da un minimo di € 25.822 fino a € 1.549.370.

L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Sanzioni interdittive

Oltre alle sanzioni pecuniarie si applicano, in relazione ai reati per i quali esse sono espressamente previste, anche le sanzioni c.d. interdittive dirette ad impedire la ripetizione dell'illecito commesso e quindi applicate in ragione della specifica attività alla quale si riferisce l'illecito commesso dall'ente; esse sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività (l'interdizione comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività sociale). Questa grave misura si applica solo se l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata. Può essere applicata in via definitiva se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia già stata applicata l'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività almeno tre volte negli ultimi sette anni (v. art. 16).
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.
- c) il divieto di stipulare contratti con la P.A., salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio. Il divieto può anche essere limitato a certi tipi di contratto o a determinate amministrazioni ovvero applicato in via definitiva se sia già stato applicato almeno tre volte negli ultimi sette anni (v. art. 16).
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Di norma, salvo l'applicazione in via definitiva, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni determinata tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti e tenendo conto della loro idoneità a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. Esse si applicano se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da sottoposti quando, in quest'ultimo caso, il reato è stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative;

- in caso di reiterazione degli illeciti (si ha reiterazione se l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta, commette un altro illecito nei cinque anni successivi alla condanna definitiva – v. art. 20).

Esclusione delle responsabilità e adozione del modello

L'ente non risponde quando i soggetti apicali o le persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

In ogni caso il decreto legislativo prevede che l'ente non risponde se prova che:

- a) L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)

L'adozione del modello costituisce quindi un'opportunità per l'ente. Sebbene la legge non imponga un obbligo degli enti all'adozione del modello organizzativo, non prevedendo alcuna sanzione per la mancata predisposizione dello stesso, tuttavia la mancata adozione dello stesso espone l'ente ad una valutazione di scarsa diligenza nella prevenzione dei comportamenti illeciti, con conseguente presumibile affermazione di responsabilità.

Dunque l'adozione del modello si afferma come una necessità finalizzata all'esclusione della propria responsabilità in ordine ai reati commessi dai soggetti apicali o dipendenti.

ADOZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

Il modello di organizzazione - che dovrà essere adeguato alle dimensioni della società, all'attività da questa svolta, alla valutazione della idoneità e dell'efficacia dello stesso - deve rispondere a determinati requisiti.

Il decreto fornisce concrete indicazioni sui modelli di organizzazione e di gestione da adottare.

Essi devono soddisfare le seguenti esigenze:

1. individuare le attività e le funzioni nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d. mappatura del rischio);
2. prevedere protocolli specifici diretti a programmare la formazione e l'attuazione della volontà deliberativa dell'ente con particolare riferimento ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organo preposto alla vigilanza e al controllo sull'osservanza dei modelli;
5. prevedere un sistema disciplinare che sanzioni la mancata osservanza delle misure adottate dal modello organizzativo;
6. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

Le linee guida dell'ABI e il modello di Organizzazione e Gestione di UniCredito Italiano Spa.

Per espressa previsione legislativa (art. 6, comma 3, d.lgs. 231/2001), il modello di organizzazione e di gestione può essere adottato sulla base di codici di comportamento, redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia. Tale scelta organizzativa appare, in ogni caso, non esaustiva essendo necessariamente rivolta all'intero sistema e non sempre riferita in modo dettagliato alle tipiche attività delle singole società associate. Nella predisposizione del presente documento, peraltro, Cordusio Fiduciaria SpA, in ragione della propria operatività e dell'appartenenza al Gruppo Bancario Unicredit, ha opportunamente tenuto conto delle "Linee Guida per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche", emanato dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), in assenza di specifiche direttive della propria associazione di categoria (Assofiduciaria).

La Società inoltre ha tenuto conto, nell'adozione del presente Modello, anche delle indicazioni emanate dalla Capogruppo Unicredito Italiano al fine di garantire la necessaria omogeneità di criteri e soluzioni tra le società del Gruppo (cfr nota della Capogruppo in data 29 giugno 2004).

Tali documenti costituiscono e hanno costituito, entrambi, un punto di riferimento e di ispirazione per la valutazione e l'adozione del modello organizzativo da parte di Cordusio Fiduciaria SpA.

Sezione Seconda

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI CORDUSIO FIDUCIARIA SPA

Finalità del modello

La scelta del Consiglio di Amministrazione di Cordusio Fiduciaria SpA di dotarsi di un modello di organizzazione e di gestione si inserisce nella più ampia politica d'impresa della Società – adottata anche in adempimento alle direttive provenienti dalla Capogruppo UniCredito Italiano – che si esplicita in interventi e iniziative volte a sensibilizzare sia tutto il personale appartenente a Cordusio Fiduciaria SpA (dal *management* ai lavoratori subordinati) sia tutti i collaboratori esterni alla gestione trasparente e corretta della società, al rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Segnatamente, attraverso l'adozione del Modello, il Consiglio di Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità:

- rendere noto a tutto il personale di Cordusio Fiduciaria SpA e a tutti coloro che con la società collaborano o hanno rapporti d'affari, che la società condanna condotte contrarie a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque in violazione della regolamentazione interna e dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui la società si ispira;
- informare il personale della società e i collaboratori delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla società nel caso di commissione di reati;
- garantire la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell'ambito della società mediante il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio e la formazione del personale alla corretta realizzazione dei loro compiti.

Presupposti del Modello: il sistema integrato dei controlli interni

Nella predisposizione del Modello, si è tenuto conto di due aspetti peculiari che caratterizzano la Società.

Innanzitutto, Cordusio Fiduciaria SpA è una società controllata, per il tramite di UniCredit Private Banking SpA, da UniCredito Italiano SpA e, in quanto tale, è soggetta alla funzione di indirizzo e governo di quest'ultima.

Nel rispetto di tali funzioni di indirizzo e di governo, Cordusio Fiduciaria SpA si prefigge di garantire, tra l'altro, l'aderenza dell'operatività della Società alla normativa interna ed esterna.

Il complesso delle attribuzioni e delle responsabilità delle singole entità del Gruppo e i principali meccanismi di governo e di funzionamento del Gruppo sono rappresentati e illustrati nel Regolamento del Gruppo UniCredito Italiano, adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 aprile 2005.

Cordusio Fiduciaria SpA inoltre ha adottato un sistema integrato di controlli particolarmente strutturato ed efficiente, a garanzia della sana gestione aziendale.

Gli obiettivi del sistema di controllo sono i seguenti:

- assicurare la separatezza tra funzioni operative e di controllo;
- assicurare il rispetto delle strategie aziendali;
- assicurare il conseguimento della efficacia e dell'efficienza dei processi aziendali;
- garantire la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite;
- assicurare l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- garantire la conformità delle operazioni alla legge, alla normativa di vigilanza, alle politiche, ai regolamenti e alle procedure interne.

Per il perseguimento di siffatti obiettivi, il sistema dei controlli interni deve tendere ad enfatizzare i seguenti aspetti:

- identificazione, misurazione e monitoraggio adeguato di tutti i rischi assunti;
- attività di controllo ad ogni livello operativo;
- creazione di sistemi informativi affidabili e idonei a riferire tempestivamente anomalie riscontrate nell'attività di controllo;
- registrazione di ogni fatto di gestione con adeguato grado di dettaglio;
- monitoraggio sulle attività che possano determinare rischi di perdite risultanti da errori o dall'inadeguatezza dei processi interni, delle risorse umane e dei sistemi o derivanti da eventi esterni.

Nell'adozione del Modello da parte di Cordusio Fiduciaria SpA, il Consiglio di Amministrazione deve dunque tenere conto dell'esistenza di un sistema dei controlli interni già esistente e che si è provveduto a verificare ed aggiornare.

Il Gruppo di Lavoro per l'adozione del modello

Cordusio Fiduciaria SpA si è ispirata ed intende aderire a quelle scelte imprenditoriali che si orientano ad una gestione trasparente e corretta, uniformandosi al rispetto delle norme vigenti e ai fondamentali principi di etica negli affari.

Nello specifico, al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni legislative sulla responsabilità amministrativa delle società, Cordusio Fiduciaria SpA ha inteso predisporre un idoneo modello di organizzazione per la prevenzione dei reati attraverso il presidio delle aree c.d. a rischio.

A tal fine ha istituito un apposito Gruppo di Lavoro, composto dai Responsabili delle U.O. Amministrazione e Bilancio, Coordinamento Aree Commerciali, Organizzazione e Sistemi Informativi, Pianificazione e Risorse Umane, dal Referente di UniCredit Audit e da un consulente esterno, con il compito di approfondire sul piano aziendale le conseguenze e l'impatto derivanti dall'entrata in vigore del D. Lgs. 231/2001.

Detto Gruppo di Lavoro ha proceduto, attraverso varie fasi, alla predisposizione e redazione del presente modello organizzativo.

Il Gruppo di lavoro ha pianificato la sua attività attraverso periodiche riunioni collegiali nelle quali, ha condiviso modalità e processi per giungere alla individuazione delle aree c.d. a rischio.